

Legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 (BUR n. 67/2020) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N. 1 “STATUTO DEL VENETO”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:

“5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 le parole *“consigliere anziano”* sono sostituite dalle parole *“Presidente del Consiglio regionale scaduto”*.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:

“3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è soppresso il primo periodo.